

Relazione tecnica

Lo schema di decreto delegato in discussione, anche se avente ad oggetto principi e regole generali sul riordino del gioco pubblico a distanza, contiene al proprio interno norme che generano effetti finanziari importanti ed immediati e altre norme dal potenziale impatto finanziario a medio e lungo termine.

Rientrano sicuramente nella prima fattispecie il disposto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera p) e quello di cui al successivo comma 6, lettera n) del medesimo articolo.

Tali commi, infatti, definiscono i requisiti e le condizioni per partecipare alla gara pubblica per l'affidamento delle concessioni pubbliche per il gioco a distanza.

In particolare, il comma 5, lettera p) prevede il versamento da parte delle società assegnatarie delle concessioni di un corrispettivo una tantum di importo pari a 7 Mln di euro alla luce della durata novennale della concessione e dell'enorme incremento della raccolta e del margine per i concessionari.

Rispetto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 127, della legge n. 160/2019, l'importo dell'una tantum è stato quasi triplicato in linea con l'andamento della raccolta del gioco a distanza che, fra il 2019 e il 2022, è cresciuto del 100% e che, nel 2023, fa registrare un'ulteriore crescita stimata, per fine 2023, di un ulteriore 30% rispetto al 2019, passando da una raccolta di 36,4 M€ del 2019 ad una raccolta stimata per il 2023 di circa 83,5 M€, con stime di ulteriore crescita anche per gli anni a seguire.

Nella valutazione sull'importo si è tenuto conto, altresì, della eliminazione del numero massimo di concessioni rilasciabili.

Si stima che la remuneratività della concessione sia tale da compensare l'aumento dell'una tantum, in misura tale da consentire il rilascio di circa 50 concessioni con conseguenti versamenti all'Erario pari a circa 350 milioni di euro (50 per 7 milioni), di cui circa 200 milioni nell'anno 2024 e 150 milioni nel primo semestre dell'anno 2025.

Le modalità di versamento di tali somme sono state riservate al bando di gara.

All'importo una tantum previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera p), deve aggiungersi la rideterminazione del canone di concessione annuale previsto dal successivo comma 6, lettera n).

Considerata l'incidenza dell'importo complessivo dell'una tantum e del canone sul compenso annuale corrisposto ai concessionari e parametrandolo all'incidenza che assume attualmente sulle altre concessioni del gioco pubblico, è stato previsto un canone pari al 3 % annuo.

Per quanto riguarda il gettito derivante dal canone di concessione, utilizzando come base di calcolo i compensi percepiti dai concessionari per l'anno 2022, pari in totale a circa 2.860 M€ e applicando un aumento prudenziale del 20% (in linea con l'aumento della raccolta), si può ipotizzare, a decorrere dal 2025, un introito annuo derivante da canone di concessione pari a circa 100 milioni di euro.

Altra norma che genera gettito immediato e diretto è presente all'articolo 13 che prevede l'istituzione di un albo per la registrazione dei punti vendita ricariche (di seguito indicati P.V.R.).

L'iscrizione all'Albo è subordinata al pagamento di un importo annuale pari a 200 euro per il primo anno e a 150 euro per gli anni successivi.

Le entrate derivanti da tale articolo sono attualmente stimabili sulla base del possibile numero dei soggetti che sottoscriveranno appositi accordi commerciali con i concessionari per lo svolgimento dell'attività di P.V.R..

Si stima, infatti, sulla base della situazione attuale che tali punti di vendita potrebbero attestarsi intorno alle 30.000 unità, per un introito per il 2024 pari a 6 milioni di euro e pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi.

All'interno dell'articolato sono previste in più parti norme volte a garantire il principio di stabilità delle regole della concessione, nonché la conservazione dell'equilibrio contrattuale e dei valori patrimoniali pubblici. Ne sono espressione, in particolare:

- l'articolo 5, comma 3 il quale prevede che *“gli obblighi e i diritti del concessionario, incluso l'eventuale canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco, non sono modificati per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione”*;

- l'articolo 10, il quale prevede che *“1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'Agenzia inserisce nel contratto accessivo alle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici a distanza clausole finalizzate alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali per il ripristino dell'originario equilibrio in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro regolatorio di riferimento, di circostanze straordinarie e imprevedibili, sia estranee alla normale alea sia all'ordinaria fluttuazione economica sia al rischio di mercato. 2. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente anche a significativi e non prevedibili mutamenti del mercato di riferimento ovvero del relativo quadro regolatorio, in caso di impossibilità di raggiungere in buona fede l'accordo di cui al comma 1, il concessionario può chiedere alla Agenzia di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva. In tal caso è previsto e corrisposto un indennizzo a favore del concessionario da determinarsi secondi principi di ragionevolezza e proporzionalità in ragione del periodo residuo di durata della concessione non goduto.”*;

Le due norme sono volte, da un lato, a dare certezza del prelievo fiscale per l'intera durata della concessione, impedendo di modificare al rialzo il canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco e, dall'altro, a consentire ai concessionari di Stato, *“in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro regolatorio di riferimento, di circostanze straordinarie e imprevedibili, sia estranee alla normale alea sia all'ordinaria fluttuazione economica sia al rischio di mercato”*, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali e di concordare, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, una scadenza anticipata della concessione con la corresponsione di un indennizzo a favore del concessionario.

Tali norme, come detto, sono espressione del principio di stabilità delle regole della concessione ma, benché molto limitate nella possibilità di accadimento (anche alla luce del *trend* in crescita della raccolta del gioco a distanza), potrebbero dare luogo alla corresponsione di somme a favore dei concessionari.

Anche la disposizione contenuta nell'articolo 20 prevede dei meccanismi di riequilibrio e di salvaguardia dei valori delle concessioni, nonché di garanzia di equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi attraverso la possibilità di prevedere *“variazioni della restituzione in*

vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale, comunque non superiore al valore assoluto della diminuzione percentuale accertata, nei casi in cui la relativa offerta denoti una perdita dei predetti raccolta e gettito erariale, nell'arco dell'ultimo biennio, non inferiore al cinque per cento". Anche tale norma può produrre potenziali oneri finanziari, valutabili al momento dell'adozione del regolamento, legati ad ineliminabili margini di aleatorietà delle scelte effettuate, tanto che è previsto che "i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari (ndr negativi).

Le altre norme dello schema di decreto delegato hanno contenuto sostanzialmente ordinamentale, non comportando nuovo gettito né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In generale, dando certezza regolatoria per il prossimo novennio, lo schema di decreto:

1. a beneficio delle esigenze di finanza pubblica, consente l'elaborazione da parte dei concessionari di programmi di investimento e piani di sviluppo tecnologico e commerciali più efficaci che produrranno un'offerta di gioco più evoluta e con risultati in termini di raccolta e correlati effetti economico-finanziari in crescita;
2. a garanzia della salute pubblica, produce un gioco più sicuro, nonché più sostenibile e a minor rischio ludopatico, grazie alle norme di cui agli articoli 14 e 15 a tutela dei giocatori ivi previste e alle regole tecniche e di garanzia da adottarsi in attuazione dello schema di decreto. Tale minore rischio produrrà minori spese a carico del servizio sanitario nazionale in termini di spese per la prevenzione e la cura della ludopatia;
3. a difesa del gioco legale, genera lo spostamento verso il gioco legale di una fetta importante della raccolta di gioco che attualmente ricorre a piattaforme illegali, con conseguente incremento del gettito erariale grazie alle previsioni di cui all'articolo 22, di specifici regolamenti per impedire le operazioni di raccolta del gioco e il versamento di somme a favore di soggetti privi di concessione, la individuazione di siti di gioco illegali, anche attraverso l'utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale, con sanzioni fra i 30.000 e i 180.000 euro;
4. in contrasto del riciclaggio, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, previsto dall'articolo 7, consente di tracciare tutti i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi degli operatori, facendo emergere nuova base imponibile e flussi finanziari illegali e completamente sconosciuti al fisco.